



WORKSHOP

ROSSANO 25 OTTOBRE 2008

DECRETO LEGISLATIVO

09 aprile 2008, n° 81



Testo Unico sulla sicurezza



a cura dell'ing. Giuseppe Grandinetti
Ispettore tecnico della Direzione
prov.le del lavoro di Cosenza



▶ Legge 17 marzo 1898, n. 80 - La prevenzione degli infortuni sul lavoro come problema sociale e collettivo venne affrontata per la prima volta con la Legge n.80/1898, che decretò l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'obbligo di adottare le misure prescritte dai regolamenti di prevenzione.

▶ R.D. 18 giugno 1899, n. 230 – Regolamento generale antinfortunistico di attuazione della legge n. 80/1898

▶ Dal 1899 al 1911, emanazione di regolamenti speciali per particolari campi : miniere e cave, materie esplodenti, costruzioni, ecc.

▶ 1930– Introduzione Codice Penale – artt. 437 e 451 – Sanzioni e pene per l'omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

INTRODUZIONE

▶ 1942– Introduzione Codice Civile – art. 2087 – Obbligo per l'imprenditore di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

▶ 1948– Entrata in vigore Costituzione Repubblicana – artt. 32, 35 e 41 – Riconoscono la tutela della salute come diritto dell'individuo e interesse della collettività.


▶ Legge n. 51 del 12 febbraio 1955 – Delega al Governo per l'emanazione di nuove norme di prevenzione infortuni e igiene lavoro

Si arriva a tutta una serie di D.P.R. e Leggi che vedremo in seguito.



Legge 17 marzo 1898, n. 80

La prevenzione degli infortuni sul lavoro come problema sociale e collettivo fu affrontato per la prima volta con la Legge n.80/1898, che decretò l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'obbligo di adottare misure prescritte dai regolamenti di prevenzione.



D.P.R.

27 aprile 1955, n. 547

(G.U. n. 158 del 12 luglio 1955)

Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro

Si tratta di un complesso di norme riportate in **circa 400 articoli**.

Art. 1) Le norme del Decreto, in parte modificate e sostituite dal nuovo D.Lgs. n. 626/94 e s. m., come vedremo più avanti, si applicano a **TUTTE LE ATTIVITA'** alle quali siano addetti *lavoratori subordinati* o ad essi equiparati.

Art. 3) Per *lavoratore subordinato* si intende colui che fuori del proprio domicilio presta attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un' arte o una professione.



D.P.R.
7 gennaio 1956, n. 164

(S.O.G.U. n. 78 del 31 marzo 1956)

Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro nelle costruzioni

Si tratta di un complesso di norme riportate in **circa 80 articoli**.


Molto importanti sono:

Capo IV) Ponteggi e impalcature in legname;

Capo V) Ponteggi metallici fissi;

Capo VIII) Costruzioni edilizie;

A tale D.P.R. si rifanno alcune delle disposizioni contenute nel **D. Lgs. 494/96 e s. m.**, che altro non è che un applicazione del **D.Lgs. n. 626/94** ai cantieri temporanei o mobili.




D.P.R.

19 marzo 1956, n. 302

(S.O.G.U. n. 105 del 30 aprile 1956)

Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro integrative di quelle
generali emanate con D.P.R. n. 547/55



D.P.R.

19 marzo 1956, n. 303

(S.O.G.U. n. 105 del 30 aprile 1956)

Norme generali sull'igiene del lavoro

- D.P.R. 303/56 -

Si tratta di un insieme di norme, riportate in **circa 70 articoli**, orientato ad assicurare le migliori condizioni di igiene, di salubrità dell'aria, delle attrezzature e le condizioni minime di vivibilità nei luoghi di lavoro.



D. Lgs.

19 settembre 1994, n. 626

**(S.O. n. 141 alla G.U. n. 265 del 12 novembre
1994**


Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

D. Lgs. 626/94

e s. m.

Art. 1- Campo di applicazione

Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.



D. Lgs.
19 marzo 1996, n. 242
(S.O. n. 75 alla G.U. n. 104 del 6 maggio 1996)

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 626/94



Legge

5 marzo 1990, n. 46

(G.U. n. 59 del 12 marzo 1990)

Norme per al sicurezza degli impianti



D.Lgs. 09 aprile 2008, n° 81 T.U. sulla sicurezza

Attuazione dell'art. 1 della legge
03/08/2007, n°123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.

COME CAMBIA LA SICUREZZA

- ▣ **AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI**
- ▣ **NUOVA DEFINIZIONE DI LAVORATORE**
- ▣ **ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI DEPUTATI A INDIRIZZARE LE POLITICHE ATTIVE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA E A COORDINARE LE ATTIVITA' DI VIGILANZA**
- ▣ **NUOVI COMPITI DEL DATORE DI LAVORO E DELLE ALTRE FIGURE**
- ▣ **I TITOLI SPECIALI RIUNISCONO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI DD.P.R. DEL ANNI '50 E QUELLI A PARTIRE DAL D.Lgs. 626/94 CHE HANNO RECEPITO LE VARIE DIRETTIVE COMUNITARIE**
- ▣ **LAVORATORI AUTONOMI OBBLIGATI ALL'USO DI IDONEE ATTREZZATURE DI LAVORO E DI IDONEI DPI**
- ▣ **POTENZIAMENTO DELLA FIGURA DEL RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA**
- ▣ **INASPIMENTO DELLE SANZIONI**

Il nuovo Testo Unico si compone di:

N° 13 TITOLI E DEI RELATIVI ALLEGATI

TITOLO I – Principi comuni – Suddiviso in n° 4 Capi

Esprime la logica dell'intervento legislativo contenendo le norme generali necessariamente da applicare a tutte le imprese destinatarie delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Esso contiene le principali novità rispetto a quanto richiesto dai criteri di delega di cui **all'art. 1 della legge 123/07. In particolare, con riguardo all'ampliamento del campo di applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, all'azione pubblica e alla rappresentanza sui luoghi di lavoro.**

TITOLO II – Luoghi di lavoro – Suddiviso in n° 2 Capi



Costituisce il primo dei titoli “speciali” del T.U. dedicati alla attuazione di specifiche direttive “particolari” in materia di salute e sicurezza rispetto a quella “quadro” (la n° 391/89). Corrisponde al Titolo II del **D.lgs. 626/94** e dà luogo all’attuazione della direttiva 89/654/Cee in materia di prescrizioni minime di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di alcune disposizioni contenute nel **D.P.R. 303/56** concernente norme per l’igiene del lavoro.

TITOLO III – Uso delle attrezzature di lavoro – **Suddiviso in n° 3 Capi**



Il Capo I corrisponde al Titolo III del D.Lgs. 626/94 che ha recepito la direttiva 89/655/Cee sui requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. Inoltre, corrisponde ad alcune disposizioni normative già previste dal D.P.R. 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni”. Il Capo II riguarda l'uso del D.P.I. e corrisponde al Titolo IV dello stesso D.Lgs. 626/94, attuativo della direttiva 89/656/Cee. Il Capo III, invece, si occupa degli impianti e apparecchiature elettriche prescrivendo le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti siano progettati, costruiti, realizzati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica. Le norme del Capo III scaturiscono dal D.P.R. 547/55 e dalle regole di buona tecnica già esistenti.

TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili

Suddiviso in n° 3 Capi



Il Capo I riprende l'articolato derivante dal **D.Lgs. 494/96** che rappresenta il recepimento della direttiva 92/57/Cee ed è collegato a una serie di allegati derivanti dallo stesso **494/96** e dal **D.Lgs. 222/03** (contenuti minimi dei PSC). Il Capo II, invece, è costituito da un'articolato parzialmente derivante dal **D.P.R. 547/55**, dal **D.P.R. 164/56**, dal **D.Lgs. 626/94**, dal **D.Lgs. 494/96** e dal **D.Lgs. 235/03**. Inoltre, alle norme sono associati una serie di allegati derivanti dai decreti del Ministero del lavoro 2 settembre 1968 (riconoscimento di efficacia); 23 marzo 1998, n: 115 (riconoscimento di efficacia); 27 marzo 1998 (trabattelli); 23 marzo 2000 (scale portatili); 06 agosto 2004 (laboratori di certificazione) oltre agli accordi Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (lavori in quota) e 16 marzo 2006 (bevande alcoliche) e alle Circolari del MLSPS n. 46/2000 e n. 25/2006.



TITOLO V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro – Suddiviso in n° 2 Capi

Contiene le disposizioni già previste nel D.Lgs. 493/96 che ha attuato la direttiva 92/58/Cee concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

TITOLO VI – Movimentazione manuale dei carichi

Suddiviso in n° 2 Capi

Corrisponde al Titolo V del D.Lgs. 626/94 di recepimento della direttiva 90/269/Cee riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari



TITOLO VII – Attrezzature munite di videotermini – Suddiviso in n° 3 Capi

Corrisponde al Titolo VI del D.Lgs. 626/94 di recepimento della direttiva 90/270/Cee inerente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videotermini

TITOLO VIII – Agenti fisici – Suddiviso in n° 6 Capi

Il Capo I contiene disposizioni di carattere generale che trovano applicazione nei confronti di tutti gli agenti fisici disciplinati dal titolo in materia, tra l'altro, di valutazione dei rischi, di disposizioni volte a eliminare o ridurre i rischi di informazione e formazione dei lavoratori, nonché di sorveglianza sanitaria. Il Capo II determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e, in particolare, per l'udito. Corrisponde al Titolo V-bis del **D.Lgs. 626/94** che ha dato attuazione alla direttiva 2003/44/Ce. Il Capo III riguarda le disposizioni relative al **D.Lgs. 187/05** che ha recepito la direttiva 2002/44/Ce contenente prescrizioni minime di sicurezza e salute in ordine all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Il Capo IV contiene le disposizioni del **D.Lgs. 257/07** di attuazione della direttiva 2004/40/Ce riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori dai rischi derivanti dalla presenza di campi elettromagnetici. In ultimo il Capo V precede l'attuazione delle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali (Direttiva 2006/25/Ce). Il Capo VI riguarda le sanzioni



Le disposizioni del Capo I corrispondono al Titolo VII – bis del D.Lgs. 626/94, introdotte da D.Lgs. 25/2002, di attuazione della direttiva 98/24/Ce sulla protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. Il Capo II corrisponde al Titolo VII del D.lgs. 626/94, così sostituito dal D.Lgs. 66/2000, di attuazione della direttive 97/42/Ce e 99/38/Ce che hanno modificato la direttiva 90/394/Ce in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni i mutageni durante il lavoro. Il capo III corrisponde alle disposizioni di cui al D.Lgs. 257/2006 di attuazione della direttiva 2003/18/Ce relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione all'amianto



TITOLO X – Esposizione ad agenti biologici

Suddiviso in n° 4 Capi

Corrisponde al Titolo VIII del D.Lgs. 626/94 di attuazione della direttiva 90/679/Ce sulla protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti biologici durante il lavoro.



TITOLO XI – Protezione da atmosfere esplosive – Suddiviso in n° 2 Capi

Corrisponde al Titolo VIII-bis del D.Lgs. 626/94, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 233/2003, che ha recepito la direttiva 99/92/Ce relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive



TITOLO XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale

Reca disposizioni relative all'esercizio di fatto di poteri direttivi, talune modifiche al **D.Lgs. 231/2001, nonché disposizioni in materia di prescrizione e definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto**



TITOLO XIII – Disposizioni finali

**Reca disposizioni finali enunciando
espressamente le abrogazioni
adottate dal D.Lgs. 81/2008 - T.U.**

**I SOGGETTI,
RUOLI E COMPETENZE
DEL SISTEMA AZIENDALE DI
SICUREZZA INTRODOTTI
INTRODOTTI CON IL
D.LGS. 81/08 - T.U.**

I SOGGETTI OBBLIGATI

1) IL DATORE DI LAVORO

2) I DIRIGENTI

3) I PREPOSTI

4) I LAVORATORI

5) ALTRI SOGGETTI

(progettisti, costruttori, commercianti,
installatori e manutentori)

CHI E' IL DATORE DI LAVORO

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa che gli consentono di incidere sui luoghi di lavoro e sul ciclo produttivo, destinando a essi determinate risorse che ne garantiscano il miglioramento nel tempo richiesto dalla legge.

CHI E' IL LAVORATORE?



persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

CHI E' IL LAVORATORE?



L'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.



Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda.



Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.



Medico competente:

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Addetto al servizio di prevenzione e protezione:

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;



IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro: nei casi previsti dall'art. 34 di cui al D.Lgs. 81/08;

Interni/esterni al SPP:

gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32.

RSPP e SPP

Nelle aziende e unità produttive, il datore di lavoro designa una o più persone, tra cui il Responsabile, in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del RLS.

Le persone assegnate al SPP devono:

- essere in numero sufficiente;
- possedere capacità e requisiti professionali;
- disporre di mezzi e tempo adeguati.

Esse sono tenute al segreto professionale



Scompare l'obbligo, precedentemente previsto dall'art. 8, c. 11, del D.Lgs. 626/94, per il datore di lavoro, di comunicare all'Ispettorato del lavoro e all'ASL, territorialmente competenti, il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda.



Il RSPP è anche il responsabile della sicurezza?
No, in quanto il primo responsabile è il datore di lavoro (L'imprenditore ai sensi dell'art. 2086 e 2087, cod.civ.).

Egli è, quindi, un consulente del datore di lavoro per il quale non sono previste sanzioni a livello contravvenzionale.

A suo carico, dunque, è ipotizzabile una responsabilità di tipo professionale, per consulenza (codice civile), mai di tipo decisionale o per destinazione di risorse.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Riunione periodica:

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



FINE